

D.R. n. 417

- Visto il comma 519 della Legge 27.12.2006 n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato che prevede la stabilizzazione, a domanda, del personale non dirigenziale in servizio all'01.01.2007 a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29.09.2006;
- Vista la Direttiva n. 7 del 30.04.2007 del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nelle Pubbliche Amministrazioni, pubblicata in G.U. del 13.07.2007 n. 161, relativa all'applicazione della norma sopracitata;
- Visto il D.R. n. 131 del 12.07.2001 con il quale è stato emanato il Regolamento disciplinante i procedimenti di selezione ed assunzione del personale tecnico amministrativo dell'Università per Stranieri di Siena;
- Vista la delibera con la quale il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.03.2006 definiva la pianta organica del personale tecnico-amministrativo dell'Università per Stranieri di Siena, determinando contestualmente i limiti di spesa in termini di personale tecnico-amministrativo;
- Visto il Regolamento di Ateneo in materia di stabilizzazione dei contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 1, comma 519, della Legge 296/2006, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27.11.2007;

D E C R E T A

Art. 1 - Oggetto dell'avviso

Con il presente avviso è indetta, ai sensi del comma 519 della Legge 27/12/2006, n. 296, le procedure per la stabilizzazione presso l'Università per Stranieri di Siena di lavoratori di cui all'art. 2, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001, con qualifica non dirigenziale, titolari di contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato, in possesso dei requisiti di cui ai successivi articoli 3, comma 1, e 4.

Art. 2 - Avviso di stabilizzazione e procedure di pubblicazione dell'avviso

La procedura di stabilizzazione avviene a domanda da presentare esclusivamente a seguito dell'apposito avviso emanato con specifico provvedimento del Rettore, che sarà affisso all'Albo ufficiale dell'Università per Stranieri di Siena e di cui verrà data pubblicità tramite pubblicazione di estratto sulla Gazzetta Ufficiale e sulle pagine web dell'Ateneo.

Art. 3 - Presentazione delle domande

Possono presentare domanda esclusivamente coloro per i quali l'Università per Stranieri di Siena sia l'amministrazione pubblica con la quale abbiano avuto l'ultimo rapporto di lavoro, o con cui abbiano ancora in essere un rapporto di lavoro rientrante nella definizione di cui all'articolo 1, e che siano in possesso anche di almeno uno dei seguenti requisiti:

- che si trovassero alla data dell'1.1.2007 in servizio a tempo determinato presso l'Università per Stranieri di Siena da almeno tre anni, anche non continuativi;
- che conseguano tale requisito in virtù di contratti con essa stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006;
- che siano stati in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, presso una pubblica amministrazione, di cui al comma 2 dell'articolo 1 del D.Lgs 165/2001, nel quinquennio anteriore all'1.1.2007.

Le domande di stabilizzazione, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate al Direttore Amministrativo dell'Università per Stranieri di Siena e devono essere presentate direttamente alla Divisione del Personale o spedite per posta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o inviate per via telematica (fax o posta elettronica) e fatte pervenire entro le ore 11.00 del decimo giorno successivo alla data di affissione all'Albo ufficiale e contestuale pubblicazione sulle pagine web dell'Ateneo del presente avviso.

Non verranno accettate le domande pervenute oltre detto termine, anche se spedite in data precedente.

Dell'avvenuta affissione ne verrà data pubblicità anche tramite pubblicazione di estratto sulla Gazzetta Ufficiale.

Per le domande presentate direttamente fa fede la ricevuta rilasciata dalla Divisione del Personale dell'Università, per quelle inviate per posta, il timbro a data dell'Ufficio Postale accettante, e per quelle inviate per via telematica, la data del terminale di questa Università che le riceve. Nel caso di invio tramite posta o via telematica, l'Amministrazione declina ogni responsabilità per la mancata ricezione delle domande derivante da responsabilità di terzi o da cause tecniche che rendessero impossibile la trasmissione. Alle domande inviate per via telematica deve essere allegata, ai sensi dell'art. 38 del DPR 28.12.2000 n. 445, copia di un documento di identità del sottoscrittore.

La domanda di stabilizzazione deve essere redatta secondo il modello allegato, riportando tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, gli aventi diritto sono tenuti a fornire.

I periodi lavorativi riportati nello schema allegato alla domanda, per i quali non risultino indicati in maniera chiara, completa ed inequivocabile la natura subordinata e non dirigenziale dei rapporti stessi, l'Amministrazione pubblica presso la quale sono stati prestati, la data di inizio e di fine del rapporto e la categoria di inquadramento durante il servizio, non saranno ritenuti utili per la maturazione dei requisiti temporali di cui alla presente procedura né per la determinazione della successiva graduatoria.

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Al momento della presentazione della domanda di stabilizzazione, il richiedente deve dichiarare di non avere presentato analoga domanda presso altra pubblica amministrazione.

Nella domanda deve necessariamente essere indicata l'eventuale appartenenza da parte del candidato a categorie riservatarie previste dalle norme in materia di accesso ai pubblici impieghi.

L'Amministrazione può disporre in qualunque momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei soggetti per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4 - Requisiti per accedere alle procedure di stabilizzazione

Il processo di stabilizzazione riguarda il solo personale non dirigenziale con contratto di diritto privato a tempo determinato che abbia maturato o che maturi il requisito di tre anni di servizio complessivi, secondo le caratteristiche e nei termini temporali di cui al comma 1 dell'articolo 3, che sia stato assunto a seguito di procedura concorsuale e che sia in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso per la categoria nella quale sarà stabilizzato.

Dal processo di cui al comma 1 sono comunque esclusi, a norma di legge, tutti i rapporti di lavoro diversi dal contratto di lavoro a tempo determinato di natura subordinata, quali ad esempio i lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche se il contratto stesso sia stato stipulato con l'Università per Stranieri di Siena.

I periodi lavorativi di cui al comma 2 non sono considerati utili neanche per maturare il requisito temporale di cui al comma 1 dell'articolo 3.

Il requisito temporale di cui al comma 1 dell'articolo 3 matura in relazione ai periodi di servizio, con esclusione dei periodi non utili ai fini di carriera secondo le norme ed i CCNL vigenti, indipendentemente dalla categoria di inquadramento e dalla amministrazione presso la quale lo stesso sia stato prestato.

I periodi inferiori all'anno vengono conteggiati in giorni e sommati fino al raggiungimento dell'anno, che è calcolato in 365 gg.

Art. 5 – Graduatorie

Decorso il termine fissato per la presentazione delle domande di stabilizzazione, secondo i termini di cui all'articolo 3 comma 2, una apposita commissione nominata dal Rettore, composta da tre membri, di cui un dirigente o professore universitario e 2 esperti (art. 11 comma 2 lettera a, del Regolamento disciplinante i procedimenti di assunzione del personale tecnico e amministrativo dell'Università), procede a verificare il possesso da parte dei candidati dei requisiti di cui all'articolo 4, ed a stilare cinque distinte graduatorie, rispettivamente per le categorie B, C, D, EP e per Collaboratori ed Esperti Linguistici, sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- a. lavoratori appartenenti a categorie destinarie di riserve di legge in tema di assunzioni nel pubblico impiego;
- b. coloro che abbiano maturato l'intero requisito temporale presso l'Università per Stranieri di Siena;
- c. coloro che siano stati in servizio a tempo determinato per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore al 1.1.2007;
- d. coloro che alla data del 29.09.2006 avevano stipulato un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso l'Università per Stranieri di Siena e che maturino i tre anni di servizio dopo il 1.1.2007, in ordine di decorrenza della maturazione del triennio stesso, con priorità al maggior numero di giorni complessivamente lavorati presso l'Università per Stranieri di Siena.

A parità di condizioni dell'art.5 comma 1 punto c ha la precedenza il personale in servizio al 1 gennaio 2007 con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa regolato dal D.Lgs. 165/2001.

A parità di condizioni si utilizzeranno i criteri di preferenza o precedenza di cui all'art. 5 del D.P.R. 487/94.

Il candidato è inserito nella graduatoria relativa alla categoria dell'ultimo rapporto di lavoro intercorso con l'Università per Stranieri di Siena.

Trattandosi di procedura speciale che mira ad assicurare anche nel tempo la trasformazione del rapporto di lavoro, le graduatorie di cui al comma 1 restano valide sino al loro esaurimento.

Qualora le persone collocate in graduatoria e non immediatamente stabilizzate che abbiano in essere un contratto di lavoro a tempo determinato, l'Università continuerà ad avvalersi della loro opera sino alla conclusione delle relative procedure di stabilizzazione.

Il contratto di lavoro di coloro che sono stati mantenuti in servizio e che non presentino domanda di stabilizzazione entro il termine perentorio fissato nell'avviso di cui all'art. 2, si intende automaticamente risolto a decorrere dalla data di scadenza del termine stesso.

Art. 6 - Procedure di stabilizzazione

La stabilizzazione del personale avverrà in ordine di graduatoria, nel rispetto della disponibilità di posti vacanti, della programmazione del fabbisogno del personale, del tetto di spesa complessivo e nei limiti della dotazione organica di cui all'art. 6 del D. Lgs. 165/2001 e della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28/03/2006.

Il completo esaurimento delle graduatorie derivanti dalle procedure di cui al presente regolamento viene previsto nell'arco del quinquennio 2007/2011.

Una volta determinate le graduatorie e in attesa della definizione del Piano Triennale 2010/2012 viene di seguito riportato, per gli anni di riferimento, la programmazione delle stabilizzazioni:

- **2007:** n. 5 stabilizzazioni pari al numero di assunzioni di personale a tempo indeterminato previste dal piano triennale 2007/2009 e non ancora realizzate;
- **2008:** n. 2 stabilizzazioni pari al numero di assunzioni di personale a tempo indeterminato previste dal piano triennale 2007/2009 e non ancora realizzate;
- **2009:** n. 2 stabilizzazioni;
- **2010:** n. 3 stabilizzazioni ;
- **2011:** n. 4 stabilizzazioni;

“L'Amministrazione concluderà il processo di stabilizzazione entro il 2010 nel caso in cui i competenti Ministeri stabiliscano parametri formali di composizione del FFO dell'Ateneo (parametrazione/perequazione)”.

In relazione al comma precedente e alle esigenze di fabbisogno del personale, l'Amministrazione inizia il percorso di stabilizzazione dalle Categorie del personale Tecnico ed Amministrativo (B, C, D, EP).

Per il 2007 la stabilizzazione è disposta con decorrenza dalla data di pubblicazione degli atti, per l'anno 2008 con decorrenza da gennaio 2008 o comunque secondo i tempi

tecnici necessari; per gli anni successivi con decorrenza 1 gennaio, e comunque dopo aver effettuato le necessarie verifiche in ordine al rispetto del limite di cui all'articolo 51 della legge 449/97.

All'atto della stabilizzazione il lavoratore sarà invitato, a mezzo telegramma, a stipulare un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato conformemente a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Università vigente e sarà assunto in via provvisoria con riserva di accertamento del possesso dei requisiti previsti dal bando.

Entro trenta giorni dalla stipula del contratto il lavoratore dovrà produrre la documentazione richiesta dall'Amministrazione in base alla normativa vigente in materia.

Il vincitore che, senza giustificato motivo non assuma servizio entro il termine stabilito, decade dal diritto di stipula del contratto individuale di lavoro. Qualora il vincitore venga autorizzato ad assumere servizio, per giustificati motivi, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa servizio.

Il trattamento economico, la eventuale risoluzione del contratto, l'orario di lavoro, le ferie e quanto altro riguarda il rapporto di lavoro sono regolati dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Comparto Università, oltre che dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

Il personale stabilizzato non è soggetto al periodo di prova di cui all'articolo 17 del CCNL 9.8.2000, come modificato dall'articolo 5 del CCNL 27.1.2005, in quanto già dipendente a tempo determinato da almeno due anni.

Siena, 14.12.2007

IL RETTORE
(Prof. Massimo Vedovelli)
f.to Massimo Vedovelli

ALLEGATO A
FAC-SIMILE DI DOMANDA

**Al Direttore Amministrativo
dell'Università per Stranieri
di Siena
Via Pantaneto, 45
53100 SIENA**

..l.sottoscritt nat.. a
..... il codice fiscale
..... telefono
e-mail residente a
via.....n.....C.A.P.
.....

CHIEDE

di essere ammesso/a, ai sensi del D.R. n. 417 del 14.12.2007 alla **procedura per la stabilizzazione** avviata dall'Università per Stranieri di Siena ai sensi del comma 519 della legge 27.12.2006, n. 296, così come disciplinata dal Regolamento di Ateneo in materia di stabilizzazione dei contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 1, comma 519, Legge 296/2006, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.11.2007.

A tal fine ..l ... sottoscritto ... , ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA:

- 1. che l'Università per Stranieri di Siena è l'amministrazione pubblica con la quale: (barrare necessariamente una delle seguenti voci)**

ha attualmente in essere un rapporto di lavoro di natura subordinata con contratto di diritto privato a tempo determinato, con qualifica non dirigenziale

- ha avuto l'ultimo rapporto di lavoro di natura subordinata con contratto di diritto privato a tempo determinato, con qualifica non dirigenziale

2. di possedere uno dei seguenti requisiti temporali (barrare necessariamente una delle seguenti voci):

- di trovarsi alla data dell'1.1.2007 in servizio a tempo determinato presso l'Università per Stranieri di Siena da almeno tre anni, anche non continuativi;
- di conseguire il requisito di tre anni di servizio a tempo determinato presso l'Università per Stranieri di Siena, anche non continuativi, in virtù di un contratto stipulato con l'Università per Stranieri di Siena anteriormente alla data del 29 settembre 2006;
- di essere stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, presso una pubblica amministrazione, di cui al comma 2 dell'articolo 1 del D.Lgs 165/2001, nel quinquennio anteriore all'1.1.2007

3. Di essere stato/a o essere titolare dei seguenti contratti di lavoro a tempo determinato di diritto privato di natura subordinata, di cui all'art. 2, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001, con qualifica non dirigenziale, presso le seguenti amministrazioni pubbliche, di cui al comma 2 dell'articolo 1 del D.Lgs 165/2001, ivi compresa l'Università per Stranieri di Siena:

Amministrazione pubblica	Categoria	Periodo		Profilo professionale
		dal	al	

4. di non avere presentato domanda di stabilizzazione ai sensi della Direttiva n. 7 del 30.4.2007, punto 4, presso altra pubblica amministrazione.

5. di essere in possesso del seguente titolo di studio:

_____;

6. di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni

_____;

Chiede che le eventuali comunicazioni relative alla presente procedura siano inviate al seguente indirizzo:

via _____ n. _____

località _____

c.a.p. _____ comune _____ prov. _____

Data, _____

Firma _____

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D. L.vo 30.06.2003 n. 196, i dati personali forniti saranno raccolti presso l'Università per Stranieri di Siena per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente alla eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione pena l'esclusione dal concorso.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano.